



# LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'INFN

**O** 1 Introduzione

**02** L'INFN è un ente nazionale

O3 L'organizzazione della tutela legale dell'INFN

**04** Buone prassi

### **INTRODUZIONE**

Questa non è una lezione di diritto ma ...




(Photo by Ahmed Zayan on Unsplash)



# <u>L'INFN È UN ENTE NAZIONALE</u>

Art. 10 Statuto INFN

Il Presidente è a capo dell'Istituto, **ne ha la rappresentanza legale** e assicura
l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e
gestionale.





### QUINDI...

Una causa si propone all'INFN, non alla Struttura.

Una causa la promuove l'INFN, non la Struttura, attraverso il legale rappresentante dell'Istituto che è il Presidente, non il Direttore.

Un Direttore se vuol far causa o riceve un atto giudiziario non può gestirla da solo ma deve coinvolgere il Presidente e il Servizio Legale dell'AC.

Unico fondo di bilancio INFN per spese legali (U1030299002)



### L'ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA LEGALE DELL'INFN





## **RUOLO DELL'AVVOCATURA** DI STATO

- RAPPRESENTANZA E DIFESA **DELL'INFN**
- NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI IN VIA ORGANICA ED ESCLUSIVA, SALVO:
- CASI DI CONFLITTO DI INTERESSE;
- CASI SPECIFICI, PREVIA DELIBERA DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI DI VIGILANZA:
- CAUSE DI LAVORO IN PRIMO GRADO;
- CAUSE IN CULLA PARTE PUO' STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE;
- ACCESSO ATTI.

### NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il comma I dell'art. I d'ella legge a. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevode che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuzziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere cunanti regolamenti per:
  - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- A) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni publiche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  P) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di uregolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1990.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,

-approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

### Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 15 ottobre 1990

### COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI. Ministro di grazia e giustizia

CARLI. Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990 Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 194

90A5206

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 1990.

Revisione generale dei veicoli a motore per l'anno 1991.

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987), che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1989), con il quale è stata disposta per il 1990 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1979 e non revisionate da oltre un quadriennio nonché degli autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati entro il 1984 e non revisionati da oltre un triennio:

## **RUOLO DELL'AVVOCATURA** DI STATO

- RAPPRESENTANZA E DIFESA **DEL** PERSONALE DELL'INFN
  - NFI GIUDI7I CIVILI E PENALI
- PER FATTI E CAUSE DI SERVIZIO, QUALORA L'INFN NE FACCIA RICHIESTA, E
- L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO NE RICONOSCA I'OPPORTUNITÀ.

10-12-1990 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 287

### NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1983, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il comma I dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Prisidenza del Consiglio dei Ministrì prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministrì, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve prorunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

  a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
  aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
- riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,

approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

### Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni mministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Rema, addi 15 ottobre 1990

### COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CARLI. Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990 Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 194

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 1990

Revisione generale dei veicoli a motore per l'anno 1991.

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi:

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987), che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale:

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1989), con il quale è stata disposta per il 1990 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1979 e non revisionate da oltre un quadriennio nonché degli autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati entro il 1984 e non revisionati da oltre un triennio:

### **BUONE PRASSI**

in caso di situazioni conflittuali, al fine di prevenire contenziosi, coinvolgere i colleghi del SLC ai quali rappresentare tutte le informazioni utili sulla vicenda;

trasmettere al più presto gli atti giudiziari ricevuti in Struttura presso il seguente indirizzo mail: <a href="mailto:legale@lnf.infn.it">legale@lnf.infn.it</a>

sono atti giudiziari anche i pignoramenti presso terzi promossi innanzi un'Autorità Giudiziaria, non quelli di Agenzia Riscossione (Ufficio Retributivo)

individuare nei contratti il foro competente in quello di Roma o di una delle città sede delle Avvocature Distrettuali (capoluoghi di Regione)



# GRAZIE

